



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752

www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Nr. 9 registro deliberazioni

Seduta del 28-03-2018

COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Modifica Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - componente TARI.
-----------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle **ore 19:30** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
MARTELLA Biagio	P	CHIARELLO Biagio Luigi	P
NICOLI' Antonella	P	SCARCELLA Biagio	P
BELLO Cosimo	P	CAZZATO Biagio	P
BLEVE Antonella	P	DE GIORGI Fernanda	A
RAONA Biagio	P	PALUMBO Biagio	P
LIBERTI Simona	P	RUSSO Stefano	A
CIARDO Pierluigi	A		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Ing. Biagio MARTELLA**, IL PRESIDENTE. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune **Dr. Pierluigi CANNAZZA**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- Alla correttezza e regolarità della procedura;
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 21-03-2018

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 21-03-2018

L'Assessore Biagio Luigi CHIARELLO illustra la proposta di delibera relativamente alle modifiche e alle agevolazioni. Si sofferma sulla possibilità di accordare ai titolari degli Esercizi Pubblici - tipologia B e rivendite di tabacchi, importanti riduzioni sulla TARI ove dichiarino di non possedere giochi d'azzardo ancorchè leciti, come sostenuto dal Parroco e dalla stessa minoranza. Evidenza, altresì, l'opportunità di inserire nel Regolamento IUC il Codice di Ravvedimento lungo, cioè la possibilità di pagare eventuali atti di accertamento in tempi più lunghi. Procede, quindi, a dare lettura delle modifiche apportate.

Vengono fatte rilevare delle incongruenze all'art. 22 bis e si propone: la sostituzione del termine "31 agosto" con il termine "30 giugno" e la riduzione del 25% innalzata al 70%.

Si procede alla votazione delle modifiche.

Consiglieri presenti e votanti n° 10.

Voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Il Consigliere Biagio CAZZATO, intervenendo, propone di modificare il comma 4 – art. 5, del Titolo II relativamente al punto di soggetto passivo.

L'Assessore CHIARELLO riferisce che già l'Ufficio si comporta a tal senso e ove rilevi la mancanza di consumi (art. 5, comma 4) è propenso a non ritenerlo soggetto passivo del tributo.

Il Consigliere Biagio PALUMBO preannuncia voto favorevole, anche se si poteva fare di più.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 del 08/09/2014;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30/07/2015 di modifica del Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

RICHIAMATO il capitolo 4 "Regolamento componente TARI" (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti);

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario procedere alle seguenti modifiche:

- **Aggiunta all'art. 22 del comma 4:** *"il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato";*
- **aggiunta dell'art. 22 bis:** *"Riduzioni per le utenze non domestiche, comma 1": "per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale ed esclusivo, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto, a pena di decadenza; in caso di disinstallazione, la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la*

variazion

e
”;

- **modifica dell'art. 23 comma 3:** “si applica il secondo e terzo comma dell'art. 23” diventa *“si applica il secondo e terzo comma dell'art.22”*;
- **modifica dell'art. 27:** il comma 1 viene abrogato e il comma 2: “in caso di cumulo di agevolazioni e riduzioni, si applica quella più favorevole al contribuente” diventa comma 1 *“qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente”*;
- **Aggiunta all'art. 32:**
 - **del comma 7** *“la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:*
 - a) *ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;*
 - b) *ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione e dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;*
 - c) *ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;*
 - d) *ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;*
 - e) *a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento”*;
 - **del comma 8:** *“il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”*.

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

- a) *del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- b) *della correttezza e regolarità della procedura;*
- c) *della correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Consiglieri presenti e votanti n° 10.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), le modifiche di seguito elencate:
 - **Aggiunta all'art. 22 del comma 4:** *“il tributo è ridotto di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato”;*
 - **aggiunta dell'art. 22 bis:** *“Riduzioni per le utenze non domestiche, comma 1”:* *“per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale ed esclusivo, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 70% sulla parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 30 giugno, a pena di decadenza; in caso di disinstallazione, la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione e”;*
 - **modifica dell'art. 23 comma 3:** *“si applica il secondo e terzo comma dell'art. 23”* diventa *“si applica il secondo e terzo comma dell'art.22”;*
 - **modifica dell'art. 27:** il comma 1 viene abrogato e il comma 2: *“in caso di cumulo di agevolazioni e riduzioni, si applica quella più favorevole al contribuente”* diventa comma 1 *“qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente”;*
 - **Aggiunta all'art. 32:**
 - **del comma 7** *“la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:*
 - a) *ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;*
 - b) *ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione e dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;*

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento”;

- del comma 8: *“il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.*

3. Successivamente,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

L'immediata esecutività dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Biagio MARTELLA

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Corsano il 17-04-2018 , ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 17-04-2018

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITA'

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
 ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 28-03-2018

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Pierluigi CANNAZZA